

Lì, 02/04/2019

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) <u>ANNO 2019</u>

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/03/2019 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno d'imposta 2019, non variate rispetto all'anno 2018. Sono stati confermati anche i valori di riferimento per le aree edificabili.

Quali soggetti	Proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili; titolari dei diritti					
interessa	reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stes					
	locatari finanziari di beni immobili.					
IMMOBILI PER I OUALI NON SI VERSA L'IMPOSTA						

-Abitazioni principali e relative pertinenze (una sola per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C7) esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A1/, A/8 e A/9.

-Assimilati:

- a) unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Va presentata dichiarazione IMU come da indicazioni nelle pagine seguenti.
- b) ai sensi dell'art.9/bis del D.L. 47/2014, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Fabbricati strumentali all'attività agricola di cui all'art.9, comma 3-bis del D.L. n.557 del 1993

Terreni agricoli: esenti per l'intero territorio comunale in quanto classificati come "montani" ai sensi art.7, lett. h) D. Lgs. 504/92 e Circolare Ministero Finanze n.9 del 14/06/1993 (art.1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Vedi inoltre sezione "ASPETTI PARTICOLARI".

IMMOBILI PER I QUALI SI VERSA L'IMPOSTA						
	aliquota	aliquota	codice tributo da	termini per il		
	comune	stato	indicare su mod.F24	versamento		
Abitazioni principali appartenenti alla categorie catastali A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze (una sola per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C7)	0,4%		3912	ACCONTO: 17 GIUGNO		
Fabbricati a disposizione, locati (vedi disposizioni per fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e cittadini iscritti AIRE) Pertinenze dell'abitazione principale oltre la prima di ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.	0,76%		3918	(pari al 50% dell'imposta dovuta) SALDO:		
Aree fabbricabili	0,76%		3916	16 DICEMBRE		
Fabbricati classificati nella categoria catastale D (esclusi D/10)		0,76%	3925			
	•	•	•			

DETRAZIONI:

catastale C/2,C/6 e C7)

€ 200,00

-Abitazioni principali classificate nelle rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae tale categoria catastali A/1, A/8, A9, e relative destinazione e, in caso di utilizzo da più comproprietari, pertinenze (una sola per ogni categoria in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso

N.B. dal 2014 <u>non è più prevista</u> la detrazione di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni.

BASE IMPONIBILE:

Fabbricati:

la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:

- -160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusi gli A10) e nelle categorie catastali C2-C6-C7
- -140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C3-C4-C5
- -80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D5 e A10
- -65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (esclusi i D5)
- -55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C1

Fabbricati di interesse storico e artistico (di cui all'art.10 del codice D. Lgs. 22/01/2004, n.42) e Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati: La base imponibile è ridotta del 50%. Va presentata dichiarazione IMU come da indicazioni nelle pagine seguenti.

Aree edificabili:

valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Il Comune ha stabilito dei valori minimi di riferimento come risulta dalla tabella riportata in calce alla presente informativa.

MODALITA' DI VERSAMENTO:

Tramite il modello F24 utilizzando i seguenti codici:

3912 abitazione principale (Comune)

3916 aree fabbricabili (Comune)

3918 altri fabbricati (Comune)

3925 fabbricati GRUPPO D (Stato)

CODICE CATASTALE COMUNE DI POVOLETTO: G949

VERSAMENTO MINIMO: € 12,00 dovuti da ciascun soggetto passivo, riferio all'imposta annua complessivamente dovuta.

ARROTONDAMENTO:

<u>all'euro</u>: per difetto se inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

1) ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE_- ASSIMILAZIONI OPERATE DAL COMUNE:

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

Il Comune di Povoletto **ha assimilato** all'abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locati.

DICHIARAZIONI:

I contribuenti devono presentare la dichiarazione entro il **30 giugno dell'anno successivo** alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello ministeriale. Si precisa che, ai fini dell'applicazione dei benefici IMU la dichiarazione va presentata a pena di decadenza delle agevolazioni.

ASPETTI PARTICOLARI:

Abitazioni ex coniugi: ai soli fini IMU, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. E' quindi solo l'ex coniuge, assegnatario dell'abitazione, indipendentemente dalla proprietà, che deve versare l'IMU, applicando le agevolazioni previste per l'abitazione principale.

Abitazione posseduta da personale appartenente alle Forze Armate e di Polizia, Vigili del Fuoco: per tale fabbricato, che non sia stato concesso in locazione, non sono richieste le

condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica ai fini dell'applicazione dell'IMU come abitazione principale. L'agevolazione decorre dal 1 luglio 2013.

- Concessione in uso gratuito dell'abitazione a parenti: dal 2016 è prevista la riduzione al 50% della base imponibile per un solo immobile concesso in comodato ai parenti entro il 1° che la utilizzano come abitazione di residenza e dimora, alle seguenti condizioni:
 - 1.il contratto di comodato deve essere registrato;
 - 2.il **comodante non deve possedere altri immobili in Italia** (ad eccezione della propria abitazione di residenza e dimora nello stesso Comune dell'immobile concesso in comodato). L'agevolazione non si applica ai fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9
- <u>Fabbricati di interesse storico artistico:</u> è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, calcolata sulla rendita risultante in catasto.
- Fabbricati di proprietà ci cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE): per detti fabbricati si applicherà l'aliquota ordinaria del 0,76 per cento. E' escluso il versamento dell' IMU solamente per l' unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso
- <u>Terreni agricoli</u>: dal 2016 sono di nuovo esenti per l'intero territorio comunale in quanto classificati come "montani" ai sensi art.7, lett. h) D. Lgs. 504/92 e Circolare Ministero Finanze n.9 del 14/06/1993 (art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208).
- <u>Immobili locati a canone concordato:</u> riduzione del 25% dell'Imu per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

SUL SITO INTERNET DEL COMUNE www.comune.povoletto.ud.it SARA' DISPONIBILE IL LINK "IMU ON LINE" PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA E LA STAMPA DEL MOD.F24

L'Ufficio Tributi, negli orari di apertura al pubblico sotto riportati, è a disposizione per ogni chiarimento o informazione:

lunedì; venerdì: 10.00-12.30

martedì e giovedì 10-12.30 \16.30-18.00

mercoledì solo su appuntamento

Tel. 0432/664082 int. 5 int. 1 (Signora Cainero Cristina) Fax 0432/664094

e-mail: tributi@comune.povoletto.ud.it

TABELLA DEI VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE FABBRICABILI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

delle del	Zone Omogenee del PRGC		Valori delle Areee ai fini ICI (€/MQ)		
Articoli di riferimento delle Norme di attuazione del P.R.G.C.			Povoletto, Salt, Marsure di Sotto, Marsure di Sopra, Primulacco, Belvedere (fogli catastali: 11- 13-14-18-19-20-23- 24-25-28-29-30-31)	Grions, Siacco, Marsure di Sotto, Bellazoia, Magredis, Ravosa, Savorgnano fogli Catastali: da 1 a 10 –12-15-16-17- 21-22-26-27-32-33- 34-35)	
Art.12	Sottoz	ona A₆ Aree Libere Edificabili ⁽¹⁾	40	30	
Art.13	Zone Territoriali Omogenee "B" Residenziali		60	50	
		erritoriali Omogenee "B/C – B convenzionate	40	30	
	Zone Te	erritoriali Omogenee "C" Residenziali Di Espa	nsione		
Art.14	1	Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. collaudate	65	55	
(2)	2	Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. NON collaudate	20	15	
	Zone Te	erritoriali Omogenee "D2" Industriali-Artigian	ali D'Espansione		
Art.16	1	Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. collaudate	30	30	
(2)	2	Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. NON collaudate	14	14	
	Zone Territoriali Omogenee " D2 " Industriali-Artigianali D'Espansione soggette a prev Convenzione e non a PRPC				
	16.4	Piano Regolatore Particolareggiato Convenzionato	30	30	
		Piano Regolatore Particolareggiato NON Covenzionato	14	14	
A : 46	Zona Territoriale Omogenea Mista Commerciale, Artigianale, Servizi Privati e Strutture Ricettive)2/H2				
Art.19	1	Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. collaudate	40	40	
	2	Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. NON collaudate	16	16	
Art.33	Zone per servizi ed attrezzature collettive – DISCARICA (D)		5		

- (1) il valore indicato deve essere applicato non alla superficie del lotto ma al volume edificabile previsto dalle norme d'attuazione del PRGC per la Sottozona A6 Aree Libere Edificabili. Qualora l'area d'inviluppo dovesse coinvolgere proprietà diverse, alla suddivisione del volume complessivo si procederà proporzionalmente alle superfici di competenza rilevate graficamente.
- Verrà applicato il valore stabilito dal collaudo delle opere di urbanizzazione e comunque non oltre **cinque** anni dalla firma della convenzione urbanistica per la realizzazione delle opere infrastrutturali, lo stesso criterio si applicherà qualora le opere fossero realizzate per stralci funzionali.

RIDUZIONI PER CASI PARTICOLARI: Nelle zone ad edificabilità diretta è riconosciuta una riduzione del 60% del valore tabellare, qualora la conformazione o la dimensione del fondo ne impedisca, comprometta o limiti notevolmente l'edificazione.